



**Associazione**  
**Città filosofica APS**

**S T A T U T O**



# INDICE

## L'Associazione - p. 5

**Articolo 1** - Denominazione, sede e durata \_\_\_\_\_ p. 5

**Articolo 2** - Scopi \_\_\_\_\_ p. 5

**Articolo 3** - Esclusioni e limiti in ambito economico/finanziario e organizzativo\_\_ p. 7

## Soci e organi sociali - p. 7

**Articolo 4** - Requisiti, qualifiche, diritti e doveri, quote sociali, compensi, recessi ed esclusioni, conflitto d'interesse \_\_\_\_\_ p. 7

**Articolo 5** - Organi sociali \_\_\_\_\_ p. 10

A - L'Assemblea dei soci \_\_\_\_\_ p. 10

Aa - Elezioni: meccanismo elettivo e Comitato elettorale \_\_\_\_\_ p. 12

B - L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo \_\_\_\_\_ p.13

C - Il Presidente \_\_\_\_\_ p.15

D - Il Vicepresidente \_\_\_\_\_ p.16

E - Il Segretario \_\_\_\_\_ p.16

F - Il Tesoriere \_\_\_\_\_ p.16

G - Organo di controllo \_\_\_\_\_ p.17

Ga - Collegio dei Revisori dei conti \_\_\_\_\_ p.17

Gb - Il Collegio dei Probiviri \_\_\_\_\_ p.18

H – Comitato scientifico \_\_\_\_\_ p. 18

## Disposizioni economico-finanziarie e patrimoniali - p. 19

**Articolo 6** - Risorse economico/finanziarie \_\_\_\_\_ p. 19

**Articolo 7** - Rendiconto economico e finanziario \_\_\_\_\_ p. 19

**Articolo 8** - Libri sociali obbligatori \_\_\_\_\_ p. 19

**Articolo 9** – Volontari \_\_\_\_\_ p. 20

**Articolo 10** - Lavoratori \_\_\_\_\_ p. 20

## Norme finali e transitorie - p. 21

**Articolo 11** - Modifiche statutarie \_\_\_\_\_ p.21

**Articolo 12** - Scioglimento dell'associazione \_\_\_\_\_ p.21

**Articolo 13** - Regolamenti integrativi dello statuto \_\_\_\_\_ p.21

**Articolo 14** – Rinvio \_\_\_\_\_ p.21



## L'ASSOCIAZIONE

### **ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Città Filosofica APS”, da ora in avanti denominata anche solamente “associazione”.

L’associazione ha sede legale nel Comune di Livorno in Via Francesco Redi n° 51, ha durata illimitata ed è la trasformazione dell’associazione denominata “Città filosofica” per mero adeguamento alle disposizioni del predetto codice.

Le previgenti disposizioni statutarie incompatibili con la disciplina degli enti del Terzo Settore resteranno transitoriamente in vigore, applicandosi quelle adottate ai sensi del Codice del Terzo Settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico. Pertanto l'assunzione della nuova denominazione contenente l'acronimo APS è sospensivamente condizionata.

La sua attività è disciplinata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal presente Statuto. La collocazione fisica della sede, nel caso rimanga nello stesso Comune, può essere cambiata su semplice delibera del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti indicato anche con le iniziali CD) senza che ciò comporti modifica statutaria.

### **ARTICOLO 2 - Scopi**

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. sostenere la ricerca filosofica nonché lo sviluppo e la diffusione della cultura filosofica;
2. promuovere l'attività della pratica filosofica nella società civile guardando alla prospettiva avviata da Matthew Lipman e denominata P4C (*Philosophy for children/Philosophy for Community*) come orizzonte di riferimento favorendo la costituzione di "comunità di ricerca filosofiche";
3. sperimentare, approfondire, avvicinare, partecipare la/alla ricerca filosofica e la/alla pratica dell'indagine filosofica nelle sue varie articolazioni;
4. collaborare con le associazioni che guardano alla pratica filosofica con particolare riferimento al progetto didattico-educativo della *Philosophy for*

- children/community* in vari contesti (scuola, servizi sociali, organizzazioni lavorative, aziende, comunità di vario genere);
5. dedicarsi, in proprio o in collaborazione, alla pubblicazione di prodotti editoriali riguardanti esperienze di filosofia pratica e di ricerca teoretica, realizzare siti web e prodotti multimediali;
  6. rapportarsi collaborativamente alla comunità filosofica e alle associazioni analoghe presenti in Italia e all'estero e col mondo della scuola con lo scopo di perseguire fini comuni;
  7. instaurare e mantenere relazioni di cooperazione, di scambio e di riconoscimento reciproco con le organizzazioni internazionali della *Philosophy for children* attualmente esistenti come ICPIC (*International Council for Philosophical Inquiry with Children*), IAPC (*Institute for the advancement of Philosophy for children*), SOPHIA (*European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children*), con organizzazioni che ad esse eventualmente si sostituiscano avendo i medesimi scopi o di diverso orientamento che perseguano fini ritenuti compatibili con quelli di "Città filosofica"
  8. promuovere, progettare ed organizzare, autonomamente o d'intesa con istituzioni scolastiche, enti, organizzazioni, di qualsivoglia *nomen iuris*, iniziative culturali nel senso più ampio, studi, corsi, seminari, conferenze, convegni, rassegne, borse di studio ed altre iniziative formative e di promozione sociale in linea con le finalità dell'Associazione;
  9. ottenere, gestire ed implementare fondi, sponsorizzazioni e donazioni, partecipare a bandi per l'assegnazione di risorse, elaborare progetti, organizzare eventi e servizi, in proprio o in collaborazione con altri soggetti e realtà organizzate di qualsivoglia *nomen iuris*, stipulare convenzioni per specifiche prestazioni ed iniziative, allo scopo di utilizzare le risorse per realizzare i fini statuari (vedi art. 3);
  10. promuovere e realizzare interventi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di educazione;
  11. partecipare alla costituzione o al potenziamento di organi associativi, cooperativistici o consortili;
  12. designare e nominare rappresentanti in commissioni, consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi e regolamenti.

L'Associazione potrà comunque svolgere qualsiasi attività aderente agli scopi statutari.

### **ARTICOLO 3 - Esclusioni e limiti in ambito economico/finanziario e organizzativo**

L'Associazione esclude ogni fine di lucro e non distribuisce, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo imposizioni di legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione esclude finalità politiche, sindacali, professionali o di categoria, ovvero di tutela economico-finanziaria degli associati.

## **SOCI E ORGANI SOCIALI**

### **ARTICOLO 4 - Requisiti, qualifiche, diritti e doveri, quote sociali, compensi, recessi ed esclusioni, conflitto d'interesse.**

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione) una domanda firmata che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - eventuali altre dichiarazioni, in linea con le normative vigenti, decise dall'assemblea dei soci.
4. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
6. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è perciò ammessa l'adesione temporanea all'Associazione.
9. I soci possono essere: *Soci Fondatori*, *Soci Ordinari*, *Soci Benemeriti*, *Soci Istituzionali*, *Soci Onorari*. La qualifica di *Socio Fondatore* è attribuita alle persone fisiche (maggiorenni) e alle persone giuridiche che condividono l'atto di istituzione giuridica di "Città filosofica"; il Socio Fondatore non ha e non acquisisce nel tempo alcun privilegio e/o onere rispetto a qualsiasi altro socio quanto a diritti e doveri. La qualifica di *Socio Ordinario* è attribuita alle persone fisiche (maggiorenni). La qualifica di *Socio Istituzionale* è attribuita ad enti di varia natura (istituzioni scolastiche, enti locali, sedi diplomatiche,...)



che nelle assemblee dell'Associazione sono rappresentate da un delegato. La qualifica di *Socio Benemerito* è attribuita alle persone fisiche e giuridiche che sostengono le attività dell'Associazione con contributi in beni, servizi o altri tipi di elargizione. La qualifica di *Socio Onorario* è attribuita a persone fisiche ritenute figure eminenti relativamente alle attività dell'Associazione. L'attribuzione di quest'ultima qualifica viene rilasciata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Presidente e col parere favorevole del Consiglio Direttivo, non ha scadenza, non comporta oneri per l'interessato e non dà diritto all'elettorato passivo. Può essere revocata motivatamente dall'Assemblea dei soci. I minorenni possono essere accolti nell'associazione, previa autorizzazione di un genitore, equiparandoli ai soci quanto ai diritti partecipativi alle attività (escludendo dunque i diritti istituzionali di voto e di partecipazione attiva all'assemblea riservati ai maggiorenni), senza obbligo del versamento della quota.

10. Le quote sociali vengono fissate e modificate su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
11. Il Socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi; mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell'Associazione; versare la quota associativa annuale.
12. Il Socio ha diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e di partecipare all'Assemblea dei Soci. Il Socio ha diritto al voto per tutte le deliberazioni assembleari ed in particolare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli Organi e delle cariche sociali; ha diritto ad essere eletto negli Organi e nelle cariche sociali.
13. Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, fatto salvo il rimborso per le spese documentate effettuate per conto dell'associazione.
14. Tutte le cariche associative non sono retribuite.
15. La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
16. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità

all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione (cioè dare le dimissioni) deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

17. Il Socio che rilevi, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello dell'Associazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo. La non adempimento a questo obbligo potrà comportare la sua radiazione.

## **ARTICOLO 5 - *Organi sociali***

Gli organi dell'Associazione "Città filosofica" sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente;
5. il Segretario
6. il Tesoriere;
7. il Collegio dei Revisori dei conti;
8. il Collegio dei Probiviri;
9. il Comitato Scientifico (se nominato);

"Città filosofica APS" potrà dotarsi inoltre di altri organi e/o commissioni previa definizione di un apposito mansionario e regolamento. Tutti i componenti degli organi dell'Associazione operano a titolo onorario e gratuito.

### **A - *L'Assemblea dei soci***

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con gli obblighi sociali per tutti gli anni a partire da quello della iscrizione e

compreso quello in cui l'Assemblea è convocata. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (Assemblea straordinaria). L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- esamina gli argomenti che siano all'ordine del giorno;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; può modificare, alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il numero dei suoi componenti nei limiti indicati dallo Statuto;
- discute e approva il bilancio di esercizio;
- discute e approvare le relazioni sull'operato dei vari collegi, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e approva il programma annuale dell'Associazione sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'importo della quota sociale annuale di adesione, l'eventuale contribuzione straordinaria ad integrazione del fondo sociale.
- discute e approva le proposte di attribuzione della qualifica di Socio Onorario.
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'ordine del giorno dell'Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che i Soci intendono inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere presentate per scritto almeno dieci giorni prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le proposte fatte da almeno trenta Soci dovranno essere inserite comunque nell'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la loro osservanza di quanto contemplato dal presente statuto o su espressa richiesta del Presidente dell'Assemblea. Dei lavori dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale da acquisire agli atti. L'Assemblea dei Soci potrà essere convocata in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata di almeno un quarto degli associati.

### **Aa - Elezioni: meccanismo elettivo e Comitato elettorale**

Il meccanismo elettivo è così articolato:

- vengono approntate schede elettorali con i nomi dei candidati in modo tale che, con la loro corretta compilazione, l'espressione di voto degli aventi diritto non dia luogo ad equivoci di sorta
- ogni socio può esprimere il proprio voto apponendo segni idonei sulla scheda elettorale (una croce X, un segno di spunta √ ecc..)
- per il CD ogni socio può esprimere da un numero minimo a un numero massimo di preferenze su ogni scheda che va da 3 a 5, da 4 a 7, da 6 a 9 dove 6, 7 e 9 sia il numero dei componenti del CD da eleggere fissato dall'assemblea.

Per gli altri organi sociali collettivi i nomi da indicare devono essere 3.

Le elezioni degli organi sociali prevedono un Comitato Elettorale (d'ora in poi CE) composto di 3 o 5 membri nominato per alzata di mano palese dall'assemblea ordinaria dei soci precedente alle elezioni per il rinnovo degli organi sociali. Il CE ha il compito di selezionare i candidati alla nomina del CD (in relazione al numero dei componenti il CD fissato per statuto o dall'assemblea), del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori dei conti. In relazione a questi fini il CE:

- fissa la data delle elezioni
- fissa le regole per la campagna elettorale
- raccoglie le candidature per i diversi organi
- controlla i requisiti di eleggibilità dei candidati
- fissa la data di apertura della campagna elettorale
- verifica la correttezza della campagna elettorale
- verifica il buon allestimento della sede elettorale
- verifica la correttezza di tutte le procedure elettive (schede elettorali, strumenti per indicare il voto, urne e loro collocazione,...)
- sovrintende lo spoglio delle schede elettorali
- constata l'esito delle votazioni e, al termine dello spoglio, ritenendo eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, nomina il CD, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei probiviri.
- ratifica l'entrata in carica del CD e degli Organi di controllo in modo formale.

Con questo atto termina la sua funzione e si considera sciolto.

### **B – L'Organo di amministrazione (Oda) o Consiglio Direttivo (CD)**

L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Oda tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il CD dell'Associazione ha durata triennale. È composto di un numero di 5, 7 o 9 membri eletti dall'Assemblea al suo interno. Il numero dei consiglieri è deciso dall'Assemblea ordinaria convocata nell'anno in cui si tengono le elezioni, secondo questo rapporto: 5 membri se l'Associazione ha un numero di soci uguale o inferiore a 100 unità; 5, 7 o 9 membri se l'Associazione ha un numero di soci uguale o superiore a 101 unità. Il CD elegge, nel suo seno, un Presidente, un Vice-Presidente,

un Segretario e un Tesoriere. I componenti del CD sono sempre rieleggibili. In caso di tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni, il membro eletto decade d'ufficio dalla sua carica e viene sostituito dal primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso che, nel corso del triennio, lasci la carica qualche membro del CD, questo si completerà con i Consiglieri non eletti, secondo l'ordine risultato dalla votazione in cui il Consiglio stesso è stato eletto. Nel caso ciò non sia possibile il CD può continuare il suo operato anche con 4 membri (nel caso di un Oda eletto di 5 soggetti), ovvero 5 (nel caso di un Oda eletto di 7 soggetti) o 7 (nel caso di un Oda eletto di 9 soggetti). Venendo meno queste condizioni si indicano nuove elezioni.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- promuovere l'attività dell'Associazione in conformità al programma stabilito dall'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- mantenere i rapporti con le altre Associazioni che abbiano finalità simili siano esse italiane e di altri Paesi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente secondo necessità e comunque non meno di tre volte l'anno. Un Consiglio Direttivo è validamente costituito se presente la maggioranza dei Consiglieri. La convocazione straordinaria si avrà se richiesta, secondo il numero dei membri, 5, 7 o 9, rispettivamente dai 3/5, 4/7 e 6/9 dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per delega. A parità di voti quello del Presidente ha la prevalenza. È facoltà del CD, con delibera a maggioranza, invitare alla propria

riunione, per fini consultivi e/o di consulenza relativi a specifici punti all'ordine del giorno, uno o più soggetti esterni al CD, i quali non possono assumere diritto di voto. Dei lavori del Consiglio dovrà essere sempre redatto un verbale, da acquisire agli atti, da parte del segretario o da chi ne ha facoltà.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando, per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **C - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e cessa la sua funzione per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo per procedere a nuove elezioni. In caso di dimissioni o di mancanza del Presidente, il Vice-Presidente ne assume pro-tempore le mansioni e gli obblighi fino alla nomina di un nuovo Presidente che il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta degli aventi diritto e che dura in carica per tutto il mandato residuale. Col Presidente collaborano il Segretario e il Tesoriere (o il Segretario-Tesoriere. Art. 5, comma F) secondo le competenze esplicitate dai loro ruoli. Nelle votazioni del CD, in caso di parità, il voto del Presidente ha la prevalenza.

### **D - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente ricopre ruoli di rappresentanza previa autorizzazione del Presidente, ma non rappresenta legalmente l'Associazione, né ha l'uso della firma

sociale salvo il caso in cui ne assuma i compiti pro-tempore. Presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo in caso di assenza del Presidente. Il Vicepresidente, qualora il Presidente venga a mancare per dimissioni o per altro grave impedimento di natura non transitoria, provvede a convocare entro un mese il Consiglio Direttivo, affinché questi proceda all'elezione del nuovo Presidente.

#### **E - Il Segretario**

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni assembleari e di quelle del Consiglio Direttivo costituire e conservare l'archivio documentale dell'Associazione, fornire durante le riunioni del Consiglio Direttivo, ove esistano, documenti prodotti relativi alle questioni discusse, sovrintendere alle iscrizioni dei soci, mantenere con loro i contatti formali ordinari, redigere il registro dei soci e tenerlo aggiornato prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Inoltre è responsabile delle attività di mailing. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. In caso di assenza o impedimento del Segretario la funzione di verbalizzante è assunta da un sostituto interno al Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere (vedi punto F) possono essere accorpate in un'unica figura, quella di Segretario-Tesoriere. Per lo svolgimento delle funzioni di sua spettanza il Segretario-Tesoriere potrà avvalersi, col consenso del CD, anche dell'ausilio di collaboratori esterni al CD purché soci.

#### **F - Il Tesoriere**

Ha l'incarico di sovrintendere ai movimenti finanziari che riguardano l'Associazione, è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del CD. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari e/o postali intestati all'Associazione insieme al Presidente e al Vice-Presidente nei termini previsti dal presente Statuto. Annualmente, entro il mese di febbraio, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo.



Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile. Può avvalersi, dietro approvazione del Consiglio Direttivo, di collaboratori esterni. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere accorpate in un'unica figura, quella di Segretario-Tesoriere. Per lo svolgimento delle funzioni di sua spettanza il Segretario-Tesoriere potrà avvalersi, col consenso del CD, anche dell'ausilio di collaboratori esterni al CD purché soci.

### **G - L'Organo di controllo (Odc)**

L'Organo di controllo è strutturato in due distinti collegi: Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei Probiviri.

*Ga - Collegio dei Revisori dei conti* - I Revisori dei conti, nominati in numero di tre dall'Assemblea, hanno il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, di riferire all'Assemblea, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio:

- Elege tra i suoi componenti il Presidente
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- Ha facoltà di agire di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
- Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina: si tratta dei non eletti e, in mancanza di questi, di supplenti indicati dal CD. I componenti così nominati decadono alla fine del mandato del Collegio.

*Gb - Il Collegio dei Probiviri* - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri Soci. Di questi, due membri sono eletti dall'Assemblea ed uno, con la qualifica di

Presidente, è nominato dall'Assemblea su indicazione dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- Giudicare, quali arbitri amichevoli compositori, con lodo inappellabile e vincolante, i ricorsi presentati dai soci contro eventuali sanzioni disciplinari loro comminate;
- Dirimere le questioni tra Soci che pregiudicano il regolare funzionamento dell'Associazione;
- Dare un parere non vincolante ove il Presidente ipotizzi la sostituzione di un Consigliere per assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti e quello dei Probiviri, ove si ritenga necessario e per ragioni specifiche e circostanziate, possono riunirsi e deliberare congiuntamente come Odc nella sua totalità. La proposta di riunire l'Odc nel suo insieme dipende dalla volontà dei due Collegi e può essere autonomamente espressa sia da Collegio dei Revisori dei Conti, sia del Collegio dei Probiviri. In questo caso viene nominato, scelto a maggioranza tra i componenti dei due collegi riuniti, un Presidente "a termine" dell'Odc, che esaurisce la sua funzione una volta venuta meno la causa che ha determinato la riunione completa. Il CD deve essere preventivamente informato.

#### **H - Il comitato scientifico**

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire un Comitato Scientifico dell'Associazione e definirne composizione e funzioni. Al Comitato Scientifico è attribuito l'incarico di:

- concorrere alla configurazione di congressi ed altri eventi in grado di incidere sull'identità culturale dell'Associazione e in particolare dell'ambito di ricerca sulla pratica filosofica;
- approfondire questioni controverse che siano ritenute rilevanti per l'immagine pubblica dell'Associazione;
- esprimere il rappresentante dell'Associazione in altri organismi e consessi internazionali.
- proporre, studiare, approfondire, curare temi e linee di ricerca culturali nonché pubblicazioni in linea con le finalità dell'Associazione

Il Comitato Scientifico presenta rapporti e indirizza raccomandazioni al Consiglio Direttivo così come all'Assemblea Ordinaria.

## DISPOSIZIONI ECONOMICO/FINANZIARIE E PATRIMONIALI

### **ARTICOLO 6 - Risorse economico/finanziarie e patrimoniali**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati di natura non corrispettiva, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Il CD potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

### **ARTICOLO 7 - Rendiconto economico e finanziario**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, secondo l'anno solare. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo nella forma del rendiconto per Cassa e con i contenuti di cui all'art. 13 1°c. del Codice del Terzo Settore. Il bilancio di esercizio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale non saranno distribuiti neanche in modo indiretto ai Soci durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

### **ARTICOLO 8 - Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. registro degli eventuali volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro richiesta scritta semplice debitamente firmata.

### **ARTICOLO 9 - *Volontari***

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica in materia l'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **ARTICOLO 10 - *Lavoratori***

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari ed al 5% del numero degli associati.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

### **ARTICOLO 11 - Modifiche statutarie**

Il presente Statuto potrà essere modificato od integrato in qualunque momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea appositamente convocata in seduta straordinaria, con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche non potranno stravolgere gli scopi istituzionali dell'Associazione né trovarsi in contrasto con la legislazione italiana.

### **ARTICOLO 12 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione si potrà sciogliere per sopraggiunta impossibilità di perseguire gli obiettivi statuari. Per deliberarne lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati, convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione o in beneficenza, salvo diversa destinazione imposta per legge.

### **ARTICOLO 13 - Regolamenti integrativi dello Statuto**

Particolari norme per il funzionamento e l'esecuzione del presente Statuto e per la disciplina dell'attività potranno essere dettate mediante regolamenti interni che saranno vincolanti per tutti i Soci. I regolamenti, redatti in armonia con lo Statuto, verranno predisposti a cura del CD ed approvati dall'Assemblea.

### **ARTICOLO 14 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.